

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E SITUAZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ ECONOMICA
CHIARIMENTI INPS**

In sede di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'art. 1, comma 216, della legge 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) ha inserito, all'art. 44 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148, il comma 11-ter^[1], con cui si prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro - sotto individuate -, un **ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale**, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 31/3/2022 n. 1459, ha fornito i seguenti chiarimenti relativi sia ai contenuti della nuova misura e le condizioni di accesso alla prestazione, che alle istruzioni procedurali e operative.

DESTINATARI DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E SITUAZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Ai fini dell'individuazione dei datori di lavoro cui si rivolge la disposizione di cui trattasi, il comma 11-ter dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015 richiama l'art. 20 del medesimo decreto legislativo, i cui commi 3-bis e 3-ter identificano la platea dei soggetti per i quali trova applicazione, per i trattamenti decorrenti dall'1 gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

In particolare, dopo l'intervento operato dalla menzionata legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

- a. i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015^[2];
- b. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014.

Per i soggetti indicati alla lettera b), ai fini dell'applicazione della disciplina, non rileva il requisito dimensionale dei datori di lavoro.

Condizioni di accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale

Possono accedere alla misura introdotta dall'art. 44, comma 11-ter, del d.lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, così come precedentemente descritti, che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile stabiliti dagli articoli 4^[3] e 22^[4] del d.lgs. n. 148/2015 - non possono accedere ai trattamenti di CIGS.

Inoltre, come precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare n. 6/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022), l'impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo "oggettivo" che precludono all'azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel d.lgs. n. 148/2015. È il caso, in particolare, in cui opera la previsione di cui al comma 2 dell'art. 22 del medesimo decreto legislativo, secondo cui *"una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione"*, ovvero qualora l'impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all'art. 22-bis del d.lgs n. 148/2015, in quanto non *"presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale"*.

Il nuovo periodo di CIGS, concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015:

- può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo 1 gennaio 2022- 31 dicembre 2023;
- è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai fini del rispetto di tale tetto, la norma affida all'INPS le attività di monitoraggio e prevede altresì che *"qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande"*. Al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, limitandosi l'INPS ad autorizzare l'erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Di conseguenza l'attività di monitoraggio che la norma assegna all'INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

ISTRUZIONI PROCEDURALI

In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

145 – *processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica* – art. 44 comma 11 ter

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti gli appositi codici di conguaglio del flusso UniEmens e i relativi conti, di seguito illustrati.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall'INPS la procedura informatica in uso in ambiente "EAP" ("Procedura pagamenti diretti CIG") è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento "145", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'art. 44, comma 11-ter, del d.lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue:

successivamente all'autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale "Logo", avente il significato di "conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 44, comma 11 ter", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale "E608", avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria d.lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter" presente nell'elemento CongCIGSCausAdd.

[1] Art. 44, comma 11-ter, del d.lgs. n. 148/2015

Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

[2] Ossia, rispettivamente: (a) i Fondi di solidarietà bilaterali previsti da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; (b) i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro); (c) il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

[3] Art. 4 del d.lgs. n. 148/2015**Durata massima complessiva**

1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.

2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

[4] Art. 22 del d.lgs. n. 148/2015**Durata**

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.